

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA' INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210.

ART. 1

(Ambito di applicazione)

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina il reclutamento dei professori di ruolo prima e seconda fascia e dei ricercatori mediante trasferimento nonché la mobilità interna delle medesime categorie.
- 2) Per "mobilità interna" si intendono i trasferimenti da una ad altra Facoltà dell'Università e i passaggi da uno ad altro settore scientifico-disciplinare si intendono anche per mobilità interna i trasferimenti all'interno di una stessa Facoltà secondo quanto previsto nel successivo art. 5 .

ART. 2

(Decorrenza dei trasferimenti e dei passaggi per mobilità interna)

- 1) La decorrenza di tutti i trasferimenti e dei passaggi per effetto della mobilità interna coincide con il 1° marzo o il 1° ottobre (per gli ordinamenti didattici semestrali) e con il 1° novembre (per gli ordinamenti didattici annuali) di ciascun anno accademico.

ART. 3

(Conclusione dei procedimenti)

- 1) Il procedimento di trasferimento si conclude di norma con il provvedimento del Rettore entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando di trasferimento. Il procedimento di mobilità si conclude di norma entro tre mesi dall'acquisizione della domanda.

ART. 4

(Trasferimenti)

- 1) La vacanza dei posti è deliberata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, previa verifica della legittimità e disponibilità finanziarie, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 2) Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati presenteranno domanda al Preside di Facoltà, unitamente ad un curriculum della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza), ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.
- 3) I Consigli delle Facoltà, sentiti i dipartimenti interessati nel termine di quindici giorni o nel diverso termine da esse assegnato, deliberano sulla chiamata secondo quanto previsto dai regolamenti di Facoltà o in mancanza dallo Statuto dell'Università.
- 4) Ai fini della chiamata i Consigli delle Facoltà assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali:
 - rilevanza scientifica delle pubblicazioni;
 - continuità temporale della produzione scientifica;

- attività didattica svolta;
 - congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della Facoltà;
 - attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.
- 5) Sulle domande di trasferimento pervenute, il Consiglio di Facoltà delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, la votazione può essere ripetuta per non più di due volte. Nell'ipotesi che nessuno raggiunga la maggioranza prescritta il procedimento si estingue.
- 6) Il Rettore, verificata la validità del procedimento dispone il trasferimento ai sensi del precedente art.3.

ART. 5 (Mobilità interna)

- 1) A domanda dell'interessato, su parere conforme delle due Facoltà e del Senato Accademico, il Rettore può disporre il passaggio di un professore o ricercatore dell'Università e del relativo posto di ruolo da una ad altra Facoltà. La stessa disposizione si applica, su parere conforme del Consiglio di Facoltà, sentiti i Corsi di Laurea e di Diploma interessati, con delibera conforme del Senato Accademico per i passaggi tra Corsi di Laurea e di Diploma della stessa Facoltà per i quali la procedura di chiamata sia avvenuta con specifica destinazione a Corsi di Laurea o a sedi diverse della stessa Facoltà.

ART. 6 (Passaggi di settore scientifico-disciplinare)

- 1) La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro dei professori e dei ricercatori è presentata dall'interessato al Consiglio della Facoltà di appartenenza, il quale delibera motivatamente sulla medesima sentiti i dipartimenti interessati.
- 2) Il passaggio è disposto con provvedimento del Rettore sentito il Senato Accademico il quale può chiedere il riesame della delibera per una sola volta.

ART. 7 (Entrata in vigore)

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto di emanazione del Rettore.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n.210, art. 1,3 e 6, e della Legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, cessano di avere vigore l'art. 93 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare incompatibile.